

**Statuto dell'Associazione**  
**CENTRO INTERNAZIONALE DI RICERCA SISTEMICA- APS**

**Art. 1 - Denominazione, sede, durata**

1. È costituita ai sensi degli artt. 17 e 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (da qui in avanti indicato anche come "*Codice del Terzo Settore*" o "*Codice*") e delle vigenti disposizioni normative e/o regolamentari, l'Associazione di Promozione Sociale, ente di Terzo Settore, denominata "**Centro Internazionale di Ricerca Sistemica - APS**", o con acronimo "**CIRS - APS**", di seguito indicata anche come "*Associazione*".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Roma non comporta modifica statutaria, fermo restando apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.
3. Essa opera nel territorio della Regione Lazio e della provincia di Roma ed intende operare anche in ambito nazionale ed internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie nella Regione Lazio, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata di anni 50 dalla sua costituzione.

**Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale"**

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nel registro delle APS della Regione Lazio o dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) l'acronimo "APS" o l'utilizzo dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" devono essere inseriti nella denominazione sociale, nel logo e nell'acronimo dell'Associazione. Dal momento dell'iscrizione in uno dei predetti registri, la denominazione dell'Associazione è "**Centro Internazionale di Ricerca Sistemica - APS**" oppure "**Centro Internazionale di Ricerca Sistemica - Associazione di Promozione Sociale**" oppure "**CIRS - APS**".
2. L'Associazione, dal momento delle suddette iscrizioni, può utilizzare l'indicazione di "*Associazione di promozione sociale*" o l'acronimo "*APS*" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

**Art. 3 - Scopi**

1. L'Associazione, apartitica e aconfessionale, fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale dei propri iscritti. Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione si impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria e di crescita civile e culturale, nonché ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari per il perseguimento, senza fini di lucro, degli interessi generali di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.
  2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui al successivo art. 4.
- L'Associazione è costituita con l'obiettivo di perseguire finalità di solidarietà sociale, promuovere attività aventi lo scopo di potenziare l'uomo nei suoi aspetti fisici, intellettuali e spirituali, nonché sostenere lo sviluppo e l'inclusione sociale, incoraggiando i rapporti costruttivi tra popoli, società, individui tramite l'approccio olistico-sistemico alla conoscenza.
- L'Associazione si impegna a perseguire l'eliminazione di ogni meccanismo d'ingiustizia, discriminazione, oppressione ed emarginazione, per tradurre in progressi sociali i miglioramenti in ogni campo e in ogni scienza, orientare gli sforzi della ricerca sociale alla coesistenza pacifica e

solidaristica, al miglioramento delle qualità di vita, alla salute fisica e psichica, alla tutela di ogni forma di vita.

L'innovazione, la ricerca, lo sviluppo e l'etica sono i principi che guidano la crescita dell'Associazione per costruire un solido ponte tra i settori della conoscenza e la società, con uno sguardo sempre rivolto al futuro, al rinnovamento, al progresso.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere il benessere sociale e il welfare dei cittadini, attraverso un dialogo costante con il mondo accademico, industriale e delle istituzioni, per trasformare la visione capitalistica in uno strumento di progresso per la società e per il singolo, tramite un approccio globalista, internazionalista, sistemico e costantemente orientato alla sostenibilità sociale.

L'Associazione, nel rispetto e per il perseguimento degli interessi generali, persegue le finalità di tutela dei diritti civili in tutte le materie regolate dalla legislazione nazionale, comunitaria e internazionale. Nello specifico si propone di perseguire:

- a) la difesa dei diritti e degli interessi del cittadino rispetto alle diversità di etnia, religione, identità sessuale, nazionalità, promuovendo una politica di piena realizzazione delle pari opportunità nel lavoro, nella vita politica, economica, sociale e culturale, con una particolare attenzione alle categorie più deboli;
- b) il pluralismo, l'obiettività, la veridicità e la trasparenza dell'informazione e della comunicazione sui media, con particolare riguardo alla comunicazione virtuale e alla discriminazione tramite linguaggio d'odio, in particolar modo diffuso via web (hate speech);
- c) la maturazione di una consapevolezza nelle persone dell'influsso che le nuove tecnologie, siano esse digitali o robotiche, hanno sulla vita del singolo e la loro tutela di fronte all'impiego delle stesse; lo sviluppo della comprensione delle nuove frontiere digitali per ogni fascia della popolazione, affinché le opportunità offerte siano fonte di benessere e non ulteriore causa di esclusione sociale;
- d) il dialogo interreligioso, la collaborazione e il confronto tra culture, popoli, nazioni, etnie di diverse fedi religiose;
- e) lo sviluppo di meccanismi d'integrazione delle diversità e dei talenti del singolo come valore aggiunto, nell'ottica di accrescere il benessere economico e culturale della società, operando nella direzione di favorire l'inclusione sociale e i benefici che la partecipazione meritocratica di ogni individuo può apportare alla società;
- f) la crescita della ricerca sociale come garanzia di trasparenza, democrazia, legalità nelle istituzioni, approcciandosi alla realtà nella sua interezza secondo una visione sistemica;
- g) gli interventi, anche formativi, finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche della persona e dell'ambiente che la circonda, attraverso la maturazione della consapevolezza dell'uso delle tecnologie digitali, dell'importanza della prevenzione, con particolare riguardo al tema della salute, del decadimento cognitivo e dei benefici dello sport;
- h) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, allo scopo di incentivare la diffusione e la conoscenza del patrimonio monumentale e territoriale, della musica, del teatro, della moda, del gioco e di ogni altra forma d'arte, offerte tramite una impostazione olistico-sistemica interdisciplinare e transdisciplinare.

#### **Art. 4 - Attività**

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in virtù del ruolo di sviluppo, promozione e crescita dei propri soci e dei cittadini e attraverso lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del d.lgs. 117/2017 di cui si riprendono le lettere scelte:

- a) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, comma 1, lettera h, D.lgs. 117/2017);
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017 (art. 5, comma 1, lettera i, D.lgs. 117/2017);

c) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5, comma 1, lettera w, D.lgs. 117/2017);

d) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata e/o funzionale con quelle precedenti, purché coerente con gli interessi generali, le finalità istituzionali ed idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi e raccogliere lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

#### **Art. 5 - Norme sull'ordinamento interno**

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democrazia, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti tra tutti gli associati.

Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono partecipare per esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

#### **Art. 6 - Associati**

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del Codice del terzo Settore, le persone fisiche e gli enti giuridici (associazioni di promozione sociale) i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto appositamente delegato dal Consiglio Direttivo.

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

#### **Art. 7 - Procedura di ammissione**

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni dell'Associazione, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa nel rispetto dello Statuto e delle leggi vigenti.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. A tal fine deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. Il provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.

L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni devono essere controfirmate dall'esercente la patria potestà, il quale rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

#### **Art. 8 - Diritti e doveri degli associati**

1. Gli associati hanno il diritto di:

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;  
b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;  
c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato, in regola con il versamento della quota associativa, deve presentare espressa domanda, correttamente motivata e pertinente alla tutela di propri interessi, al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La visione dei documenti è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, comma 2 del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome ed avendo cura dei rapporti tra i soci nonché tra questi ultimi e gli organi sociali;  
b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;  
c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

#### **Art. 9 - Cause di cessazione del rapporto associativo**

1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;  
b) mancato pagamento della quota associativa entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

2. L'associato può essere escluso dall'Associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;  
b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;  
c) aver arrecato all'Associazione gravi danni materiali o morali o reputazionali.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.

L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Art. 10 - Volontari e attività di volontariato**

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 11 - Volontari e persone retribuite**

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'associazione può avvalersi dell'apporto lavorativo in forma retribuita di associati e di terzi, nel rispetto delle norme di legge.

3. Il volontario che presta la sua opera sociale presso l'Associazione ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 17 del d.lgs. n. 117/2017. Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite per l'Associazione.

Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l'Associazione. Il volontario ha diritto alle forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18 del d.lgs. n. 117/2017.

#### **Art. 12 - Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea dei soci (Assemblea ordinaria);
- b) l'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
- c) il Presidente
- d) il Segretario generale
- e) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- f) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 13 - Assemblea ordinaria: composizione, modalità di convocazione e funzionamento**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse massimo tre deleghe per ciascun associato secondo quanto previsto dall'art. 24 del Codice del terzo Settore.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto tramite lettera o comunicazione e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. In tal caso l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente o il segretario della riunione, onde consentire la stesura del verbale. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da altro associato indicato in sede di convocazione della stessa o di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale sottoscritto al termine della seduta, previa lettura del contenuto, dal Presidente e dal segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. In caso di assemblea tenuta in videoconferenza il verbale è letto al termine della seduta ed è sottoscritto nella prima assemblea successiva o comunque anteriormente alla attuazione delle decisioni riportate nel verbale medesimo. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

#### **Art. 14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum**

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del terzo Settore, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente nominare un presidente Onorario;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

#### **Art. 15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum**

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

#### **Art. 16 - Assemblea degli associati: regole di voto**

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. Agli associati che siano Enti del terzo Settore, previa delibera del Consiglio Direttivo, possono essere attribuiti sino ad un massimo di cinque voti secondo quanto previsto dall'art. 24 del Codice del Terzo Settore.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto è automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede di regola con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

#### **Art. 17 - Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa. E' composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 9 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo dell'Associazione.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

### **Art. 18 - Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

### **Art. 19 - Competenze del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
  - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - d) nominare il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario generale dell'Associazione;
  - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
  - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
  - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
  - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
  - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
  - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
  - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
  - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
  - n) adottare tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

### **Art. 20 - Segretario generale**

1. Il Segretario generale è nominato dal Consiglio direttivo in seno ai suoi membri. La carica ha durata di 4 (quattro) anni, come per il Consiglio Direttivo.



2. Il Segretario Generale sovrintende alla gestione dell'Associazione, svolge le mansioni a delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente e si occupa della gestione dei libri sociali.

#### **Art. 21 - Presidente: poteri e durata in carica**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato tra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica per un massimo di quattro anni come il Consiglio Direttivo. Alla cessazione del mandato del Consiglio Direttivo cessa anche il mandato del Presidente anche se la nomina ha avuto durata inferiore ai quattro anni.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente cessa inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
  - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
  - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
  - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

#### **Art. 22 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo**

1. La carica di Consigliere si perde per:
  - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
  - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 17, comma 2 del presente Statuto;
  - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione tra gli associati, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, deve convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione per procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

### **Art. 23 - Organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento**

1. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30, comma 2 del d.lgs. n. 117/2017, l'Assemblea elegge un organo di controllo, anche in forma monocratica, dotato dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5 del Codice del terzo Settore, non necessariamente fra gli associati.
2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Ove non monocratico, l'organo di controllo nomina al proprio interno un Presidente.
4. L'organo di controllo svolge le funzioni previste ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore.
5. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale è trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organismo, conservato nella sede dell'Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
7. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, anche se soci, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi, anche ove soci, non possono svolgere cariche di amministrazione, direzione o gestione dell'Associazione.

### **Art. 24 - Competenze dell'organo di controllo**

1. È compito dell'organo di controllo:
  - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
  - c) esercitare il controllo contabile;
  - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
  - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
  - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art. 31, comma 1 del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo, se in possesso dei requisiti richiesti per legge, può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### **Art. 25 - Organo di revisione**

1. L'organo di revisione, qualora nominato per il ricorrere delle condizioni previste dall'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni, il suo componente è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

#### **Art. 26 - Responsabilità degli organi sociali**

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione, anche se non facenti parte del Consiglio Direttivo.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo o di revisione (qualora nominati) rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

#### **Art. 27 - Libri sociali e registri**

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, e se previsto anche di quelli non occasionali.

#### **Art. 28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro**

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 29 - Risorse economiche**

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il perseguimento dei suoi obiettivi statuari, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative e contributi o erogazioni liberali anche da soggetti esterni all'Associazione;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni, legati e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati a soci o a terzi;
- f) rimborsi derivanti da accordi, contratti o convenzioni con le pubbliche amministrazioni nazionali ed internazionali;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- h) finanziamenti pubblici o privati derivanti da partecipazioni a bandi, appalti o altra modalità di finanziamento;
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

### **Art. 30 - Bilancio di esercizio**

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dall'art. 13 del Codice del terzo Settore, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, e comunque svolgersi entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

### **Art. 31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

### **Art. 32 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.